

STATUTO DEL SISA

I. GENERALITÀ

Art. 1) Denominazione e sede

Con il nome di Sindacato Indipendente degli Studenti e Apprendisti, da ora in poi SISA, è costituita un'organizzazione sindacale con sede a Bellinzona avente la forma di associazione ai sensi dell'articolo 60 e seguenti del Codice civile.

Art. 2) Scopo

¹ Il SISA è un'associazione politica indipendente, apartitica e aconfessionale, che non persegue alcuno scopo lucrativo e che si riconosce quale associazione di pubblica utilità.

² Il SISA si dichiara di ispirazione anti-razzista, anti-imperialista e egualitarista.

³ Il SISA si è costituito al fine di:

- a) promuovere e difendere gli interessi e i diritti di scolari, studenti e apprendisti
- b) rappresentare i propri affiliati di fronte alla controparte
- c) promuovere nuove forme di rapporti fra insegnanti e allievi;
- d) difendere il diritto allo studio e la centralità della scuola pubblica;
- e) studiare alternative sul piano pedagogico e didattico per migliorare la qualità dell'istruzione e raggiungere una gestione democratica e partecipativa della scuola, dell'azienda e della società;
- f) impegnarsi in opere di informazione indipendente e di formazione pluralista dei giovani per raggiungere una coscienza critica nei confronti del sistema socioeconomico e formativo;
- g) combattere fenomeni di mercificazione e di aziendalizzazione della cultura, dell'istruzione e delle persone;
- h) promuovere il rispetto, la dignità e la libertà d'espressione dei giovani nella scuola, nel mondo del lavoro e nella vita;
- i) lottare per l'affermazione dei diritti e delle libertà sindacali, individuali e collettive;
- j) difendere e promuovere la laicità della didattica;
- k) promuovere una qualità dell'insegnamento che fornisca a tutti le giuste opportunità formative ed educative per arrestare la mortalità scolastica e gli aspetti iniqui della selezione.

Art. 3) Relazioni e collaborazioni

¹ Il SISA rifiuta ogni settarismo e dogmatismo ed è pronto a collaborare con tutti nel rispetto della reciproca indipendenza.

² Il SISA è alternativo al sindacalismo della concertazione, verticistico, burocratico, dipendente, di partito. Guarda bensì con interesse al sindacalismo di base.

II. SOCIETARIATO

Art. 4) Adesione

¹ Al SISA possono aderire:

- a) tutte le persone in formazione che ne condividono gli obiettivi e gli statuti.
- b) tutti i giovani che non hanno raggiunto il 30° anno di età.

² L'ammissione di nuovi soci può avvenire in ogni momento. Dal momento del versamento della quota sociale si è ufficialmente membri del SISA. Tale adesione è della durata di un anno.

³ E' data libertà ai membri del SISA di aderire ad altre organizzazioni sindacali.

⁴ I minorenni capaci di discernimento, anche senza il consenso dei propri rappresentanti legali, possono far parte di tutti gli organi del SISA. Valgono le disposizioni dell'articolo 19 del Codice civile.

Art. 5) Soci sostenitori

¹ Coloro i quali, pur non rientrando nelle categorie previste dall'articolo 4 capoverso 1, si dichiarano interessati agli scopi e alle attività del SISA possono aderire quali soci sostenitori.

² I soci sostenitori hanno i medesimi diritti e doveri dei soci ma non possono né votare né essere eletti nel Comitato centrale.

Art. 6) Uscita

¹ L'uscita dal SISA è possibile solo per la fine di dicembre oppure per la fine di giugno.

² La dichiarazione di dimissione va inviata all'Ufficio di coordinamento in forma scritta con un preavviso di almeno un mese.

³ L'obbligo di pagamento delle quote sociali perdura durante il termine di disdetta; le quote arretrate devono venir pagate anche dopo l'uscita o l'esclusione.

Art. 7) Esclusione

¹ Un membro può essere escluso dal SISA se ha commesso infrazioni gravi contro lo statuto, le decisioni collegiali, oppure qualora, con il suo comportamento, abbia arrecato danno al SISA o ai suoi membri.

² L'esclusione viene pronunciata dal Comitato centrale. Il membro escluso può fare appello contro tale decisione all'Assemblea generale, dinanzi alla quale ha modo di difendere le sue posizioni. L'Assemblea generale decide in maniera definitiva e inappellabile.

III. FINANZE E RESPONSABILITÀ

Art. 8) Introiti

Il finanziamento del SISA è costituito dalle quote sociali, da eventuali stanziamenti di terzi, e dai proventi di manifestazioni e varie.

Art. 9) Quote sociali

¹ Tutti i membri hanno il dovere di pagare le quote sociali, utili per l'adempimento dei compiti statutari.

² La quota sociale annua ammonta a CHF 12.—

Art. 10) Responsabilità

Per le responsabilità e le obbligazioni del SISA risponde unicamente il patrimonio sociale. Ogni responsabilità personale dei membri del SISA è esclusa.

IV. STRUTTURA

Art. 11) Organi

Gli organi del SISA sono:

- a) L'Assemblea generale
- b) Il Comitato centrale
- c) L'Ufficio di coordinamento
- d) L'Ufficio del revisore

Art. 12) L'Assemblea generale

¹ L'Assemblea generale riunisce tutti i membri del SISA. Essa rappresenta l'organo supremo dell'associazione e si riunisce due volte per anno scolastico in seduta ordinaria.

² Il Comitato centrale o un quinto dei membri possono convocare delle assemblee straordinarie.

³ L'Assemblea generale delibera a maggioranza semplice dei presenti e ha i seguenti compiti:

- a) Elezione dei coordinatori e del cassiere;
- b) Elezione dell'Ufficio del revisore;
- c) Approvazione dei conti;
- d) Modifiche statutarie;
- e) Formulazione dei compiti e della linea sindacale sul medio-lungo periodo;

⁴ L'Assemblea generale può prendere risoluzioni sopra oggetti non preannunciati nell'ordine del giorno, eccettoché qualcuno dei membri presenti ritenga necessario posticipare la decisione.

⁵ Tutti gli incarichi interni al SISA possono essere revocati in ogni tempo dall'Assemblea.

Art. 13) Il Comitato centrale

¹ Il Comitato centrale è l'organo esecutivo del SISA. Detiene tutte le competenze che non sono affidate per statuto ad altri organi, in particolare:

- a) Convoca le Assemblee generali;
- b) Cura i contatti con gli altri sindacati e le altre organizzazioni affini;
- c) Prendendo in considerazione il parere dell'Assemblea generale circa i compiti e la linea sindacale, definisce l'azione sindacale immediata;

² Il Comitato centrale si compone dei membri dell'Ufficio di coordinamento e di un rappresentante per cellula.

Qualora non esistesse alcuna cellula è l'Assemblea generale ad eleggere almeno quattro membri.

³ Il Comitato centrale delibera, a maggioranza semplice, unicamente con la presenza di almeno tre dei suoi componenti.

⁴ Di regola le riunioni del Comitato centrale si svolgono in forma allargata con tutti i militanti attivi.

Art. 14) L'Ufficio di coordinamento

¹ L'Ufficio di coordinamento oltre ad occuparsi dell'amministrazione del SISA, rappresenta il sindacato verso l'esterno curandone l'immagine e coordina i lavori sindacali.

² Membri dell'Ufficio di coordinamento sono due coordinatori e un cassiere, eletti dall'Assemblea.

³ Qualora non fosse possibile chiedere l'intervento del Comitato centrale o dell'Assemblea generale prende posizioni politiche a proprio titolo compatibili con il senso del Manifesto del SISA nonché del presente statuto.

⁴ L'uscita dall'Ufficio di coordinamento è possibile solo per la fine di dicembre oppure per la fine di giugno. Tale decisione va comunicata agli altri membri dell'Ufficio di coordinamento con almeno un mese di preavviso scritto.

⁵ I coordinatori sono eletti per la durata di un anno scolastico, sono rieleggibili ma possono essere destituiti in ogni momento.

Art. 15) Le cellule

¹ Uno o più membri che ritengano opportuno occuparsi specificatamente di:

- a) tutelare gli interessi degli studenti di una determinata scuola
- b) tutelare gli interessi degli apprendisti di un determinato settore professionale
- c) gestire servizi particolari
- d) studiare realtà particolari
- e) promuovere attività sindacali in una regione geografica
- f) promuovere o sensibilizzare su determinate tematiche

possono costituire - previo consenso del Comitato centrale - una cellula del SISA.

² Ogni cellula, pur essendo parte integrante del SISA, dispone di una propria autonomia decisionale e si autogestisce al suo interno, rispettando lo Statuto e il Manifesto del SISA.

³ Ogni cellula ha diritto ad una rappresentanza nel Comitato.

⁴ Ogni cellula tiene al corrente il Comitato e l'Ufficio di coordinamento del lavoro svolto ed espone un rapporto dettagliato a ogni Assemblea ordinaria.

⁵ Le cellule non godono di autonomia finanziaria: esse dipendono dalla Cassa del SISA.

Art. 16) L'Ufficio del revisore

¹ L'Ufficio del revisore controlla e verifica la contabilità e l'inventario del SISA.

² L'Ufficio del revisore è composto di almeno un revisore nominato con mandato annuale e rieleggibile.

³ Come revisore può essere nominata anche una persona esterna al SISA.

⁴ Durante l'anno il revisore può svolgere controlli nella contabilità del SISA.

⁵ L'Ufficio del revisore presenta un rapporto ad ogni assemblea ordinaria sui risultati della propria attività, raccomandando una decisione in merito ai conti.

Art. 17) Votazioni ed elezioni

¹ Per le votazioni fa fede la maggioranza dei suffragi ottenuti. In caso di parità il voto del presidente del giorno ha valore doppio.

² Per le elezioni fa fede la maggioranza dei suffragi ottenuti. In caso di parità si procede a un ballottaggio.

³ Si vota e si elegge apertamente se non si decide altrimenti; per le elezioni il voto è segreto se qualcuno degli aventi diritto al voto lo richiede.

V. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18) Scioglimento

¹ Lo scioglimento del SISA può essere deciso solo da un'Assemblea convocata appositamente e con una decisione a maggioranza dei quattro quinti. Questo quorum è necessario anche nel caso di una fusione con un'altra associazione.

² In caso di scioglimento del SISA l'Assemblea decide, nel quadro delle disposizioni legali, e con particolare riguardo all'utilità pubblica, sull'utilizzo dell'inventario e del patrimonio.

³ I singoli membri non rispondono privatamente di eventuali debiti contratti dal SISA.

Art. 19) Modifiche statutarie

¹ Il presente statuto può essere modificato purché sia rispettato lo spirito costitutivo dell'associazione.

² Per la modifica dello statuto è necessaria la maggioranza assoluta dei voti.

Art. 20) Entrata in vigore

Questo statuto è stato approvato in data 04 febbraio 2006 dall'Assemblea straordinaria tenutasi a Mendrisio ed entra immediatamente in vigore. Esso sostituisce lo statuto approvato dall'Assemblea straordinaria del 23 aprile 2004, lo statuto approvato dall'Assemblea ordinaria del 13 dicembre 2003, lo statuto emanato dall'Assemblea costitutiva del 20 agosto 2003 e lo statuto provvisorio emanato dall'Assemblea preconstitutiva del 17 giugno 2003.

Bellinzona - Mendrisio, 04 febbraio 2006

Il coordinatore:
Massimiliano Ay

La coordinatrice:
Stella Knoll

Il cassiere:
Nicola Barenco

STATUTO

04 febbraio 2006

